



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 recante *"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione"*;

VISTO l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"* che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2014, recante *"Riduzione della percentuale dell'importo dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*, che, in attuazione del citato articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha approvato i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissando per l'anno 2014 la riduzione nella misura del 14,17% e, in particolare, l'articolo 2 e 3;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016, recante *"Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per il 2017"*, concernente l'approvazione della determinazione del Presidente dell'INAIL n. 307 dell'8 agosto 2016 relativa alla riduzione, nella misura del 16,48% per l'anno 2017, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 e alla fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2017 - 2019;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, e in particolare l'articolo 1, comma 1121, come modificato dall'art. 3-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo dall'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle *“Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, come da tabelle 1, 2, e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019, della *Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 45 del 4 febbraio 2019, della *Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 di approvazione della determinazione n. 290 del 26 settembre 2019, concernente la riduzione, nella misura del 15,29% per l'anno 2020, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi del citato articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché la fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2020-2022, nelle more del completamento della revisione tariffaria, come fissati nella tabella allegata alla determinazione n. 290/2019 e annessa al medesimo decreto di cui fa parte integrante.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2021 di approvazione della deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 29 settembre 2020, relativa alla riduzione percentuale nella misura del 16,36% per l'anno 2021, dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della citata legge n. 147 del 2013;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vice presidente dell'INAIL;

VISTA la deliberazione n. 238 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 21 settembre 2021 recante *"Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per il 2022"*.

VISTA, altresì, la citata deliberazione n. 238/2021 dell'INAIL, la relazione del Direttore Generale dell'Istituto dell'8 settembre 2021 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale del medesimo Istituto del 2 agosto 2021, allegate alla predetta deliberazione INAIL, nelle quali è, tra l'altro, precisato *"che per effetto delle disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali del 27 febbraio 2019, in concomitanza dell'entrata in vigore delle nuove Tariffe dei Premi, è cessata per le gestioni ivi previste l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n.147 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora stabilita dalla predetta normativa"*;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO, inoltre, che nella medesima deliberazione dell'INAIL, nella citata relazione del Direttore Generale dell'INAIL e nella richiamata nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, è specificato che *“la riduzione continua ad essere applicata dal 1° gennaio 2019, esclusivamente a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato: premi speciali determinati ai sensi dell'articolo 42 del d.p.r.1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini, nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958, contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps”* e che è necessario *“procedere nelle more della citata revisione tariffaria, all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e contributi da applicare per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013, nelle more delle conclusioni di dette attività”*;

VISTA, altresì, la stessa deliberazione n. 238/2021, laddove è evidenziato, tra l'altro, che *“non sussistono motivazioni di ordine tecnico per la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione e di calcolo della riduzione, già fissati con i più volte citati decreti interministeriali del 22 aprile 2014 e del 7 febbraio 2020”*;

VISTO, altresì, che sulla base delle elaborazioni effettuate dalla Consulenza statistica attuariale dell'INAIL, la percentuale di riduzione dei premi e contributi assicurativi per l'anno 2022 è risultata essere pari al 15,27% da applicarsi a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato, salvo che nelle more non si pervenga alla revisione anche delle gestioni in parola;

VISTA la nota prot. n. 257567 del 30 settembre 2021, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES, ha reso noto, in merito a quanto precisato dall'INAIL nella deliberazione n. 238/2021, che *“nelle more del completamento delle attività legate all'aggiornamento complessivo delle Tariffe al cui esito verrà pienamente meno il meccanismo di riduzione previsto dal citato articolo 1, comma 128, e dei relativi decreti attuativi, che, in ogni caso, dovrà essere preventivamente sottoposto alla verifica di compatibilità finanziaria anche in relazione agli equilibri e agli obiettivi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.*

Al riguardo, per quanto di competenza e preso atto di quanto contenuto nella deliberazione in esame e nella relativa documentazione a corredo, non si hanno osservazioni da formulare ai fini della predisposizione del relativo decreto interministeriale concernente i settori/gestioni indicati per i quali nel 2021 la revisione tariffaria non è stata effettuata e il relativo procedimento è in corso di espletamento, fermo restando, come indicato dall'ente medesimo, che la riduzione in esame non deve essere applicata ai settori/gestioni assicurative per le quali intervenga dal 1° gennaio 2022 l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi”;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 128, della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che "[...] tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 [...]" e che, in considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo 4336 - Missione 25 "Politiche previdenziali" - Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" – Azione 7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione", denominato "Rimborsi e contributi da erogare all'INAIL", il cui piano gestionale 06 reca la seguente declaratoria: "Somme da versare all'INAIL a titolo di contributo dello Stato a fronte della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

DECRETA

Articolo 1

(Riduzione dei premi e contributi per l'anno 2022)

1. È approvata la determinazione n. 238 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 21 settembre 2021, concernente la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2022, pari al 15,27%, da applicare ai premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. n. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps, nelle more della loro revisione tariffaria.

2. La riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Trasferimento risorse)

1. Le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al citato art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 vengono trasferite all'INAIL a valere sul capitolo 4336 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Missione 25 "*Politiche previdenziali*" - Programma 25.3 "*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*" - Azione 7 "*Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione*", denominato "*Rimborsi e contributi da erogare all'INAIL*", il cui piano gestionale 06 reca la seguente declaratoria: "*Somme da versare all'INAIL a titolo di contributo dello Stato a fronte della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*".

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
f.to Daniele Franco